



CITTÀ DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

DELLA CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

DI ALESSANDRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 13 marzo 2019

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE GIOVANILE DI ALESSANDRIA

Art. 1 – Istituzione

E' istituita la Consulta Giovanile del Comune di Alessandria quale organismo autonomo permanente per favorire la partecipazione dei giovani.

Art. 2 - Durata

La Consulta ha durata di anni 2 dalla sua costituzione. Alla scadenza la Consulta potrà essere rinnovata o prorogata nella durata con espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3 — Funzioni

La Consulta Giovanile è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche. A tale fine può esprimere pareri, rilevi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili. La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, tra cui: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero, politiche sociali. Raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali. Promuove incontri. Coadiuvata le realtà associative che la compongono nell'organizzazione e nella promozione di eventi.

Art. 4— Composizione

La Consulta è composta da:

- tutte le associazioni che presentano la domanda di ammissione prevista dal successivo Art. 15.
- tutti i cittadini residenti nel Comune di Alessandria di età compresa tra i 16 e i 35 anni che presentano la domanda di ammissione prevista dal successivo art.15 (per un massimo di 30 membri).

I minori designati come rappresentanti devono presentare autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne esercita la potestà.

La Consulta è composta da un massimo di 60 membri, tra cui un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare.

Di diritto, i Consiglieri Comunali fino a 35 anni di età sono membri della Consulta. Decadono, anche se superano tale limite anagrafico, con il decadere della Consulta.

Art. 5 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- eventuali commissioni di lavoro.

La partecipazione alla Consulta non dà diritto a compenso.

Art.6 - L'Assemblea

L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni associazione aderente. Ogni associazione, unitamente alla domanda di ammissione di cui all'Art. 16, designa con delega scritta un proprio rappresentante effettivo e uno supplente. Ogni associazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, previa comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio di Presidenza e alla conferenza dei Presidenti.

Art.7 - L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è un organo esecutivo della Consulta e può esprimere pareri e formulare raccomandazioni all'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Le cariche dell'Ufficio di Presidenza hanno durata biennale e sono rinnovabili per ulteriori due mandati consecutivi.

L'Ufficio di Presidenza provvede a:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
- Svolgere attività istruttoria e preparatoria dell'Assemblea;
- mantenere e incrementare i rapporti con l'Amministrazione Comunale e le forze sociali;
- mantenere i collegamenti con i membri dell'Assemblea, informandoli e aggiornandoli sullo stato delle Iniziative intraprese.

Art. 8- Il Presidente

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, l'Assemblea procede all'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto, di un Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se dopo tre scrutini l'Assemblea non riesce a eleggere il Presidente si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel terzo scrutinio.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza, definendone l'ordine del giorno;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
- sottoscrive gli atti della Consulta;
- presenta all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'Art. 11
- Collabora con il Presidente della Commissione Consiliare competente

Allo scadere del mandato o nel caso in cui il Presidente termini anticipatamente il proprio mandato a causa di dimissioni, oppure in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia, l'Assemblea, convocata entro un mese e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, procede alla nuova elezione del Presidente, analogamente a quanto previsto al comma 1.

Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e ai componenti dell'Assemblea, si considerano efficaci dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

Art. 9 — Il Vicepresidente

In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente. E' automaticamente eletto come Vicepresidente colui che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio in cui è stato eletto il Presidente, il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto Vicepresidente il più giovane di età.

Allo scadere del mandato o nel caso in cui il Vice Presidente termini anticipatamente il proprio mandato a causa di dimissioni, oppure in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia, l'Assemblea, convocata entro un mese e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, procede alla nuova elezione del Voce Presidente, analogamente a quanto previsto al comma 1 dell'art. 8. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e ai componenti dell'Assemblea, si considerano efficaci dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

Art. 10 — Il Segretario

Il Segretario è scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente. Il Segretario redige sintetico verbale di ogni riunione dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. Il verbale viene inviato via e-mail a ogni membro dell'organismo entro sette giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva. Il Segretario cura l'invio del verbale attraverso l'ufficio del Settore Politiche Giovanili. Se il Segretario decade, il Presidente ha la facoltà di sceglierne un altro.

Art. 11 — Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di Politiche Giovanili è tenuto a invitare il Presidente della Consulta Giovanile ad ogni seduta in cui all'ordine del giorno vi siano temi riguardanti il settore giovanile, dandogli facoltà di intervenire nella discussione. Il Presidente della Consulta Giovanile riferisce annualmente sui lavori della Consulta alla Commissione Consiliare competente nonché al Consiglio Comunale, mediante relazione scritta inviata entro il 31 marzo e successiva audizione entro 30 giorni.

Art. 12 — Riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea si riunisce in ogni caso in via ordinaria almeno due volte all'anno. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta degli altri due componenti.

La Commissione Consiliare competente, l'Assessore alle Politiche Giovanili, o la Giunta Comunale possono chiedere la convocazione dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza ogniqualvolta lo ritengano opportuno. Il Presidente cura le convocazioni attraverso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. La

convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, via e-mail, ai membri dell'Assemblea con indicazione dell'ordine del giorno, e con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea. Ogni membro dell'assemblea può presentare mozioni di indirizzo ovvero interpellanze all'Ufficio di Presidenza. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto, espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti votanti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha comunque la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione alla seduta successiva. Il Presidente può essere sfiduciato mediante l'approvazione di una mozione di sfiducia, motivata e firmata da un terzo dei membri dell'Assemblea e approvata dalla maggioranza degli stessi. L'Assemblea può adottare per il suo funzionamento, a maggioranza assoluta, un regolamento integrativo del presente atto regolamentare, non in contrasto con le norme contenute nel presente testo.

Art. 13- Decadenza

I membri che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza, sono considerati decaduti da membri della Consulta. In tal caso, l'associazione non può presentare nuova domanda di ammissione prima che siano passati sei mesi. E' inoltre causa di decadenza il venir meno da parte del soggetto dei requisiti di cui all'Art. 3.

Art.14- Sede

La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale. Le riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza si tengono, di norma, in locali del Palazzo Comunale. E' facoltà dell'Ufficio di Presidenza scegliere saltuariamente, previa disponibilità e autorizzazione dei competenti uffici Comunali, una differente sede per le riunioni degli organi, purché si svolgano comunque in locali comunali.

Art. 15 – Strumenti e risorse

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento istituzionale e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del supporto degli Uffici Comunali. Il Comune fornisce inoltre i mezzi e il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri, i seguenti Compiti:

- compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi delle associazioni aderenti alla Consulta e dei rispettivi rappresentanti in Assemblea;
- curare la convocazione degli organi della Consulta, secondo le modalità previste dall'art. 12;
- conservare i verbali delle sedute degli organi della Consulta e inviarli ai rispettivi membri, secondo le modalità previste dall'art. 10;
- fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento degli organi della Consulta.

Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio, presso l'Ufficio di Presidenza del Comune, accessibile a ogni componente l'Assemblea e online.

Art. 16- Domanda di ammissione

Le associazioni che intendono partecipare alla Consulta Giovanile devono risultare iscritte nell'Albo delle associazioni del Comune di Alessandria di cui all'art. 9 dello Statuto comunale e presentare domanda scritta di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione stessa, corredata da copia dello Statuto dell'associazione e da una relazione sintetica sulle attività svolte nell'ultimo anno. Se non risultano iscritte all'albo possono presentare la domanda di iscrizione all'albo contestualmente alla domanda di partecipazione alla Consulta. I cittadini che intendono partecipare alla Consulta Giovanile devono far pervenire, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dagli uffici in accordo con la Conferenza dei Presidenti, la candidatura spontanea.

In sede di prima istituzione, le richieste sono presentate alla Conferenza dei Presidenti che le valutano. Se le domande di ammissione sono superiori a 60, la Conferenza dei Presidenti in autonomia deciderà come procedere alla composizione. Le richieste di adesione successive alla prima istituzione vengono presentate e valutate all'Ufficio di Presidenza della Consulta. Nel caso di non accoglimento, la domanda viene sottoposta all'Assemblea che delibera sulla stessa in via definitiva.

Art. 17- Norme transitorie

In fase di prima applicazione le procedure di costituzione della Consulta decorreranno dall'avvenuta compiuta pubblicazione nell'albo on-line del Comune, con la previsione di un termine di 60 giorni per la presentazione delle candidature.